

I VERSAMENTI VOLONTARI




Le Guide Inps

Direttore
Annalisa Guidotti
Capo Redattore
Iride di Palma
Testi
Daniela Cerrocchi
Fulvio Maiella
Antonio Silvestri

Progetto grafico
Peliti Associati
Impaginazione
Aldo Rizzuti
Illustrazioni
Paolo Cardoni

Stampa
Primaprint



Premessa

Nel corso della vita lavorativa possono intervenire fatti, estranei o meno alla volontà del lavoratore, che interrompono temporaneamente o definitivamente l'attività e di conseguenza la copertura assicurativa.

La legge prevede, in questo caso, la possibilità di versare ulteriori contributi previdenziali, in aggiunta a quelli già accumulati, per raggiungere il diritto alla pensione o per incrementarla.

Chi può effettuare i versamenti volontari?

Come si ottiene l'autorizzazione?

Quanto si deve versare?

A queste e a moltissime altre domande risponde questa guida, che ha funzione esclusivamente divulgativa e non può costituire, in ogni caso, fonte di diritto.

Per una più ampia conoscenza della normativa che regola la materia occorre fare riferimento alle leggi in vigore ed alle disposizioni contenute nelle circolari dell'Inps. Per altre informazioni consultare il sito www.inps.it o chiamare il numero gratuito Inpsinforma 803.164.

LE GUIDE

LE GUIDE

Nella stessa collana:

La cassa integrazione guadagni e la mobilità

I contributi figurativi

I diritti delle persone con disabilità

La maternità

L'indennità ordinaria di disoccupazione

Il lavoro domestico

I lavoratori autonomi in agricoltura

Gli artigiani e i commercianti

L'assegno per il nucleo familiare

I contributi da riscatto

I lavoratori parasubordinati

Il lavoro part-time

L'estratto conto

Le pensioni internazionali

I versamenti volontari

Cosa sono

I versamenti volontari sono uno speciale tipo di contribuzione, sostitutiva di quella obbligatoria, che gli assicurati all'Inps possono chiedere di poter pagare, per raggiungere il minimo necessario per il diritto alla pensione o per aumentarne l'importo.

Chi può essere autorizzato

L'autorizzazione al proseguimento dei versamenti può essere data dall'Inps sia ai lavoratori **dipendenti** sia agli **autonomi** che interrompono o sospendono l'attività. Possono essere autorizzati alla prosecuzione volontaria anche coloro che sono titolari dell'**assegno di invalidità** e coloro che sono **iscritti ai regimi assicurativi esteri** (Paesi dell'Unione Europea e Paesi convenzionati).

Quando possono essere autorizzati

I versamenti volontari possono essere autorizzati in caso di:

- interruzioni o sospensioni dell'attività lavorativa, previste da specifiche disposizioni di legge o contrattuali. Ad esempio, possono chiedere l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria i lavoratori che sospendono l'attività e si avvalgono di aspettativa non retribuita per motivi privati o per malattia.
- periodi di congedo parentale se i genitori, lavoratori dipendenti, chiedono:
 - l'astensione facoltativa;
 - i permessi per allattamento;
 - i giorni di assenza previsti per malattia del bambino di età compresa tra i tre e gli otto anni

Tali periodi di assenza dal lavoro danno diritto all'accredito gratuito di contributi figurativi calcolati in base a una retribuzione convenzionale stabilita dalla legge. Per integrare l'importo dei contributi figurativi, i lavoratori possono **chiedere di versare, a proprie spese, quelli volontari**. In alternativa possono anche chiedere il riscatto dei periodi di sospensione o interruzione del lavoro, per la durata massima di tre anni.

A chi non spetta

L'autorizzazione **non può** essere concessa a chi, alla data della domanda:

- svolge attività come lavoratore dipendente, iscritto all'Inps o ad altre forme di previdenza obbligatoria (Inpdap, Enpals e altri) o è titolare di pensione diretta (vecchiaia, anzianità, inabilità) a carico del Fondo pensioni dei lavoro

ratori dipendenti o delle altre forme di previdenza;

- svolge attività come lavoratore autonomo (artigiano, commerciante, coltivatore diretto, colono, mezzadro) iscritto all'Inps o libero professionista iscritto all'apposita Cassa di previdenza (ingegneri, avvocati, medici, ragionieri ecc.) oppure è titolare di pensione diretta (vecchiaia, anzianità, inabilità) a carico delle predette gestioni o Casse di previdenza. Nelle attività di lavoro autonomo rientrano anche quelle che comportano l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata (ex collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, venditori porta a porta, liberi professionisti senza Cassa di categoria, ecc.).

I requisiti per i lavoratori dipendenti

I **lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori domestici**, possono essere autorizzati a proseguire volontariamente il versamento dei contributi in presenza di una delle seguenti condizioni:

- cinque anni di contributi effettivi riferiti a qualsiasi epoca;
- tre anni di contributi nei cinque anni precedenti la domanda di autorizzazione (per gli operai agricoli sono necessari 279 contributi giornalieri per gli uomini, 186 contributi giornalieri per le donne e i giovani sotto i 21 anni, mentre sono richiesti 65 contributi settimanali per i lavoratori occupati soltanto per determinati periodi dell'anno di durata inferiore ai sei mesi);
- un anno di contributi nel quinquennio precedente la domanda per coloro che svolgono un lavoro a tempo parziale. Si può presentare la domanda allo scopo di coprire con la contribuzione volontaria le settimane che risultano scoperte (part-time verticale o ciclico) o per integrare quelle interessate dal part-time orizzontale; l'autorizzazione può essere rilasciata soltanto in costanza di rapporto di lavoro part-time e solo per periodi dal 1997 in poi;
- un anno di contributi nel quinquennio precedente la domanda per coloro che svolgono un'attività di lavoro dipendente in forma stagionale, temporanea e discontinua, per i periodi successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa.

I requisiti per i lavoratori autonomi

I **lavoratori autonomi** possono essere autorizzati alla prosecuzione volontaria se hanno versato cinque anni di contributi effettivi riferiti a qualunque epoca, oppure – se artigiani o commercianti – tre anni di contributi nei cinque anni precedenti la domanda.

I **coltivatori diretti**, i **mezzadri** e i **coloni** devono aver versato, in alternativa ai

cinque anni di contributi effettivi riferiti a qualunque epoca, 156 settimane (pari a 468 contributi giornalieri) nei cinque anni precedenti la domanda di autorizzazione. Per gli **iscritti alla Gestione Separata** (ex collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, venditori porta a porta, liberi professionisti senza Cassa di categoria ecc.) è invece sufficiente un anno di contributi nel quinquennio precedente la domanda.

Da ricordare

Il requisito contributivo per il rilascio dell'autorizzazione ai versamenti volontari può essere raggiunto anche mediante il cumulo dei contributi versati in diverse gestioni.

Quanto si paga

Lavoratori dipendenti

Per stabilire la misura del contributo volontario, occorre fare riferimento alla decorrenza dell'autorizzazione:

- se l'autorizzazione è avvenuta entro il 31 dicembre 1995 si applica l'aliquota del 27,57% sulla retribuzione media settimanale imponibile;
- se è avvenuta dal 1° gennaio 1996 in poi si applicano aliquote crescenti (0,50% in più ogni due anni) sulla retribuzione media settimanale imponibile dell'ultimo anno di contribuzione.

Le aliquote per l'anno in corso sono riportate nell'allegato alla guida, insieme ad un esempio di calcolo del contributo volontario.

Da ricordare

I lavoratori dei fondi Elettrici, Telefonici, Autoferrotranvieri e Dirigenti Aziende Industriali (ex-Inpdai, ora iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti), versano la stessa aliquota vigente per la contribuzione obbligatoria, pari al 32,70%. Anche in questo caso, i lavoratori che hanno una retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile in aggiunta all'aliquota sopra indicata, devono versare un 1% in più da calcolarsi sull'eccedenza della prima fascia.

Per gli assicurati del Fondo Volo sono previste aliquote contributive differenziate: per coloro che erano già iscritti al Fondo al 31 dicembre 1995 resta la precedente aliquota del 40,82%, mentre coloro che si sono iscritti dopo tale data sono assoggettati all'aliquota contributiva del 32,70%.

Artigiani e commercianti

Queste categorie di lavoratori devono versare contributi volontari mensili.

I versamenti volontari

A coloro che sono iscritti nella gestione Artigiani si applicano aliquote diverse a seconda che siano titolari, qualunque età abbiano, o collaboratori di età superiore a 21 anni, oppure siano collaboratori che ancora non abbiano compiuto 21 anni di età.

Analogamente, anche nella gestione Commercianti vengono applicate aliquote diverse per titolari, indipendentemente dall'età, o collaboratori con più di 21 anni e per i collaboratori di età inferiore a 21 anni.

Sulla base di queste aliquote, sono state predisposte delle tabelle di contribuzione con otto "classi di contribuzione" che tengono conto – per ciascun assicurato – della media dei redditi sui quali sono stati versati i contributi negli ultimi tre anni (*per gli importi dei contributi si vedano le tabelle 1 e 2 allegate a questa guida*).

Coltivatori diretti, coloni e mezzadri

L'importo dei contributi volontari da versare viene determinato dall'Inps in base alla media settimanale dei redditi degli ultimi tre anni (ossia delle ultime 156 settimane) di lavoro. I contributi sono settimanali e sono calcolati su classi di reddito settimanali stabilite ogni anno dalla legge (*per gli importi dei contributi si veda la tabella 3 allegata a questa guida*).

Iscritti alla Gestione Separata

Gli iscritti alla Gestione Separata versano un contributo volontario calcolato su base mensile. I pagamenti devono avvenire per trimestri solari, alle scadenze previste per la generalità degli autorizzati.

L'importo del contributo volontario dovuto è determinato applicando all'importo medio dei compensi percepiti – nell'anno di contribuzione precedente la data della domanda – l'aliquota vigente per i soggetti privi di tutela previdenziale (non assicurati e non titolari di pensione).

Le aliquote per l'anno in corso sono riportate nell'allegato alla guida.

Da ricordare

I lavoratori iscritti alla Gestione Separata non possono versare contributi volontari presso altre forme di previdenza obbligatoria, a meno che non siano stati autorizzati prima del 1996.

Esempio: un lavoratore dipendente di 54 anni con 32 anni di contributi perde il posto di lavoro e inizia un'attività di consulenza inquadrata come collaborazione a progetto con conseguente obbligo di iscrizione alla Gestione Separata. Egli non potrà effettuare

contemporaneamente i versamenti volontari per incrementare la posizione assicurativa precedente e raggiungere così i 35 anni di contributi necessari per ottenere la pensione di anzianità come lavoratore dipendente.

La recente riforma del sistema previdenziale ha previsto per il futuro l'eliminazione di questa incompatibilità.

L'importo del contributo

L'importo dei contributi volontari da versare viene determinato dall'Inps in base alla retribuzione imponibile percepita nell'anno precedente la data della domanda. L'importo minimo di retribuzione sulla quale sono calcolati i contributi non può essere inferiore alla retribuzione settimanale minima imponibile stabilita dalla legge anno per anno.

Quando si paga

I contributi volontari si pagano entro il trimestre successivo a quello cui i contributi si riferiscono.

Le scadenze di pagamento sono le seguenti:

Scadenza	Trimestre
30 giugno	Gennaio - marzo
30 settembre	Aprile - giugno
31 dicembre	Luglio - settembre
31 marzo	Ottobre - dicembre

Da ricordare

Se l'assicurato riprende a versare i contributi volontari dopo un periodo di rioccupazione, può chiedere che sia rideterminato l'importo del contributo da lui dovuto. La somma dei contributi viene così calcolata sulla base delle retribuzioni percepite nell'anno precedente la ripresa dei versamenti stessi. La domanda deve essere presentata entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro per non perdere il diritto al versamento dei contributi.

La domanda

La domanda di autorizzazione ai versamenti volontari va presentata alla propria sede Inps sull'apposito modulo 010/M/02 (reperibile presso qualunque sede Inps oppure sul sito Internet www.inps.it, nella sezione "moduli") allegando la documentazione indicata sul modulo stesso. Inoltre, è necessario

I versamenti volontari

aggiungere la dichiarazione dei periodi assicurativi rilasciata dal datore di lavoro per l'anno di presentazione della domanda (su mod. 01/M-Sost.) e la copia del modello CUD relativo all'anno precedente. La domanda può essere inviata anche tramite Internet all'ufficio Inps di residenza, che provvederà a richiedere la documentazione aggiuntiva.

Gli artigiani e i commercianti devono allegare il certificato che attesta la cancellazione dagli elenchi di categoria e la copia delle ricevute dei versamenti effettuati nell'anno immediatamente precedente a quello della domanda.

I coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni devono allegare il certificato di cancellazione dagli elenchi di categoria rilasciato dall'Inps e indicare la fascia di reddito assegnata al titolare dell'azienda agricola.

Da ricordare

Nel caso in cui la domanda di pensione venga respinta dall'Inps per mancanza di requisiti contributivi, la stessa viene automaticamente esaminata come richiesta di autorizzazione ai versamenti volontari.

Il ricorso

Se la domanda di ammissione ai versamenti volontari viene respinta, si può presentare ricorso entro novanta giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale l'Inps ha comunicato che la richiesta non è stata accolta.

Il ricorso, in carta libera, può essere:

- presentato agli sportelli della sede dell'Inps che ha respinto la domanda;
- inviato alla sede dell'Inps per posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno;
- presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

È opportuno allegare tutti i documenti ritenuti utili per l'esame del ricorso stesso.

A seconda della categoria interessata, il ricorso può essere indirizzato – sempre tramite la sede Inps di residenza – al Comitato Amministratore dei contributi e delle prestazioni previdenziali del Fondo o della Gestione competente.

Da ricordare

Possono essere versati contributi volontari anche per i sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda (purché non siano coperti da altri contributi obbligatori e figurativi). Una volta individuato il semestre antecedente alla richiesta di autorizzazione, il versamento di contributi volontari potrà riguardare le sole settimane che, in tale

periodo, risultino prive di contribuzione. Il versamento di contributi volontari per i periodi non coperti da assicurazione, compresi nel semestre anteriore alla domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria, non comporta comunque la retrodatazione della decorrenza di una eventuale pensione liquidata utilizzando tali contributi. La pensione, infatti, non può avere decorrenza anteriore a quella di autorizzazione ai versamenti volontari. La possibilità di effettuare versamenti volontari per i periodi privi di copertura assicurativa compresi nei sei mesi antecedenti la domanda esiste anche per coloro che chiedono la rideterminazione dei contributi volontari e dagli autorizzati che presentano istanza di variazione della gestione assicurativa in cui versano.

Il pagamento

Il pagamento è trimestrale e si effettua utilizzando direttamente i bollettini di conto corrente postale prestampati, che l'Inps invia al domicilio di coloro che sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria. Ogni anno vengono inviati quattro bollettini prestampati. Se non si ricevono, devono essere richiesti agli uffici Inps di residenza entro la scadenza del versamento.

Se si paga una somma inferiore all'importo comunicato dall'Inps, il periodo da coprire viene ridotto in modo proporzionale.

(Nell'allegato è riportato un esempio di calcolo di riduzione del periodo coperto da contribuzione in seguito al pagamento inferiore al dovuto).

Se si paga di più: l'importo versato in più viene rimborsato automaticamente dall'Inps.

Se si paga in ritardo: i versamenti dei contributi devono essere effettuati entro le scadenze stabilite per legge. I contributi pagati in ritardo non possono essere accreditati al periodo per il quale sono stati versati, ma è previsto il rimborso o si può chiedere agli uffici dell'Inps che l'importo venga utilizzato per coprire il trimestre successivo.

Supponiamo, ad esempio, che il versamento per il trimestre gennaio-marzo venga effettuato il 2 luglio anziché il 30 giugno (con due giorni di ritardo rispetto alla scadenza stabilita). In questo caso si può chiedere agli uffici che il pagamento valga per il trimestre aprile-giugno, evitando così di chiedere il rimborso.

Il primo trimestre rimane comunque scoperto di contribuzione.

Il risparmio fiscale

Nella valutazione sulla convenienza dei versamenti volontari, non bisogna dimenticare l'opportunità offerta dal risparmio fiscale. I contributi volontari rientrano infatti tra gli oneri deducibili dal reddito complessivo (sez. II del

quadro RP del modello Unico oppure Sez. II del quadro E del modello 730) per l'intero importo, anche se l'onere dei versamenti è stato sostenuto per i familiari fiscalmente a carico.

Allegati I versamenti volontari

(Di seguito sono riportate, per il 2007, le aliquote del contributo volontario e la retribuzione minima settimanale imponibile, le aliquote per i versamenti alla Gestione Separata, un esempio di riduzione della contribuzione per versamento inferiore al dovuto e le aliquote per il versamento dei lavoratori domestici).

Aliquota del contributo per gli ammessi alla contribuzione volontaria e retribuzione minima settimanale imponibile.

Dal 1° gennaio 2007, a seguito dell'aumento dell'aliquota contributiva per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, l'aliquota da applicare ai versamenti volontari dei lavoratori autorizzati prima del 31 dicembre 1995 sale da 27,57% a 27,87%.

Per il 2007 l'aliquota dei lavoratori ammessi alla contribuzione volontaria dopo il 31 dicembre 1995 è del 30,87%.

La retribuzione minima settimanale su cui calcolare i contributi è – per l'anno 2007 – di 174,46 euro, pari a 755,99 euro lordi mensili e a 9.071,92 euro lordi annuali. La contribuzione minima di un lavoratore recentemente autorizzato, per “coprire” l'intero anno 2007, risulta quindi pari a 2.800,50 euro. Sulla eventuale quota di retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile annuale (nell'anno 2007 pari a euro 40.083,00) devono essere applicate le aliquote maggiorate di un punto percentuale (cioè 28,87% per coloro che sono stati ammessi prima del 31 dicembre 1995, e 31,87% per gli altri).

Esempio

Se un lavoratore percepisce uno stipendio settimanale di 346 euro, pari a uno stipendio mensile lordo di 1.500 euro, deve pagare all'Inps un contributo volontario settimanale di 96,43 euro, se è autorizzato prima del 1996, e di 106,81 euro, se è stato autorizzato dal 1996 in poi.

Aliquote e importo minimo della contribuzione volontaria per gli iscritti alla Gestione Separata.

Per il 2007, l'aliquota per gli iscritti alla Gestione Separata è del 23%. Nel 2007 l'importo minimo dovuto per i contributi volontari alla Gestione Separata – per la copertura assicurativa di un intero anno – è di 3.127,56 euro annui, quindi 260,63 euro mensili.

Esempio di riduzione della contribuzione per versamento inferiore al dovuto

Nel corso del 2007 una persona che svolgeva lavoro dipendente viene autorizzata a effettuare versamenti volontari; la sua retribuzione di riferimento, percepita nell'anno precedente la domanda, è di € 23.500. In base all'aliquota del 30,87%, dovrà versare € 1.813,63 per coprire il trimestre luglio-settembre (che si ottengono da: $23.500 \times 30,87\% = 7.254,45$ contribuzione annua; $7.254,45 : 52 = 139,51$ contributo settimanale; $139,51 \times 13 = 1.813,63$ contributo trimestrale). Se versa una cifra inferiore, poniamo € 1.100, risulteranno coperte da contribuzione solo 8 settimane (1.130:140) anziché l'intero trimestre.

Aliquote della contribuzione volontaria per i lavoratori domestici.

Per i lavoratori autorizzati entro il 31 dicembre 1995, si applica per il 2007 l'aliquota del 12,9975% sulla retribuzione media settimanale imponibile. Per i lavoratori autorizzati dal 1° gennaio 1996, si applica per il 2007 l'aliquota del 15,9975% sulla retribuzione media settimanale imponibile.

Tabelle

Tabella 1		
Importo contributi mensili per gli artigiani dal 1° gennaio 2007		
CLASSI DI REDDITO	TITOLARI DI AZIENDA O FAMILIARI COLLABORATORI CON PIÙ DI 21 ANNI	FAMILIARI COLLABORATORI DI ETÀ FINO A 21 ANNI
Fino a € 13.598	€ 220,97	€ 186,97
da € 13.599 a € 18.012	€ 256,85	€ 217,33
da € 18.013 a € 22.426	€ 328,58	€ 278,03
da € 22.427 a € 26.840	€ 400,30	€ 338,72
da € 26.841 a € 31.254	€ 472,03	€ 399,41
da € 31.255 a € 35.668	€ 543,76	€ 460,10
da € 35.669 a € 40.082	€ 615,49	€ 520,87
da € 40.083	€ 651,35	€ 551,14

Tabella 2		
Importo contributi mensili per i commercianti dal 1° gennaio 2007		
CLASSI DI REDDITO	TITOLARI DI AZIENDA O FAMILIARI COLLABORATORI	FAMILIARI COLLABORATORI DI ETÀ FINO A 21 ANNI
CON PIÙ DI 21 ANNI		
Fino a € 13.598	€ 221,99	€ 187,99
da € 13.599 a € 18.012	€ 258,03	€ 218,52
da € 18.013 a € 22.426	€ 330,09	€ 279,54
da € 22.427 a € 26.840	€ 402,15	€ 340,57
da € 26.841 a € 31.254	€ 474,21	€ 401,59
da € 31.255 a € 35.668	€ 546,27	€ 426,61
da € 35.669 a € 40.082	€ 618,33	€ 523,64
da € 40.083	€ 654,36	€ 554,15

Tabella 3	
Importo contributi settimanali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni dal 1° gennaio 2006	
CLASSI DI REDDITO	CONTRIBUTO SETTIMANALE
Fino a € 191,19	€ 40,50*
oltre € 191,19 fino a € 254,92	€ 46,97*
oltre € 254,92 fino a € 318,65	€ 59,91
oltre € 318,65	€ 72,85

* L'importo del contributo minimo settimanale non può essere al di sotto del minimo stabilito ogni anno dalla legge. La retribuzione minima sulla quale si applica l'aliquota contributiva – al fine di determinare l'importo dei contributi volontari da versare – è per il 2006 pari a € 171,03.

Se l'autorizzazione ha una decorrenza anteriore al 31 dicembre 1995 l'importo del contributo settimanale minimo, al di sotto del quale non si può scendere, per il 2006 è pari a € 47,15; se invece l'autorizzazione ha una decorrenza successiva al 31 dicembre 1995 l'importo del contributo settimanale minimo è pari a € 51,43.